



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VI

Prot. n.
Rif. prot. entrata n. 176292/2021
Allegati: 1
Risposta a Nota del

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coord.to legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze

Sede

OGGETTO: A.S. 2009 - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. **Relazione tecnica di passaggio.**

Si fa riferimento alla relazione tecnica del provvedimento in oggetto, approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 con le modifiche proposte dalla V Commissione Bilancio e recepite nel testo in esame.

Al riguardo, nel ribadire quanto espresso da questo Dipartimento con le note n. 204784 del 16 ottobre 2020, n. 209490 del 27 ottobre 2020 e n. 228154 del 2.12.2020, si restituisce la **relazione tecnica verificata negativamente per le seguenti motivazioni.**

All'**articolo 2** si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano di cui all'art 9, bandisca concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, e istituisca premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Nella relazione tecnica si asserisce che detti bandi sono finanziati, a legislazione vigente, attraverso le risorse destinate ai "piani di settore" di cui alla legge n. 499 del 23 dicembre 1999 e che, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala la necessità di un maggior dettaglio nella relazione stessa, provvedendo a dimostrare quanta spesa per i predetti bandi è stata finanziata nel tempo con le risorse di cui alla citata legge, nonché l'esito di detti bandi, considerato che, nei vari anni, in sede di ripartizione del fondo della citata legge n. 499/1999 (cap. 7810) ai sensi della legge di bilancio, non sembrerebbe essere mai stata chiaramente prevista tale finalità.

All'**articolo 4** si definisce l'attività agricola florovivaistica quale attività esercitata dall'imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, nonché dall'imprenditore agricolo professionale, come individuato dal decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99. La relazione tecnica, in proposito, riporta che tale definizione non amplia la categoria degli imprenditori agricoli e che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si ribadisce il parere già espresso nella citata nota n. 204784, nella quale, nel rinviare anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, è chiarita la necessità che, al fine di escludere minori entrate per la finanza pubblica, il testo del provvedimento, unitamente alla relazione tecnica, specifichi che la cessione di vegetali deve essere connessa e successiva all'attività di manipolazione, trasformazione o di processo di coltivazione o ricoltivazione.

Relativamente all'**articolo 6, comma 1**, si ribadisce, poi, l'opportunità di precisare che il tavolo tecnico per il settore florovivaistico è istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre, quanto al **comma 4, lettera d)**, del medesimo articolo, si rileva come in norma e in relazione tecnica debbano essere sostituite le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" con "Ministero della transizione ecologica".

L'**articolo 7** prevede che l'Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione", di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 27 giugno 2019, venga ridenominato "PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo" e si rinvia l'individuazione di funzioni e compiti ad apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tenuto conto che la denominazione, le funzioni e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale vanno definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lett. e), della legge n. 400/88, si ribadisce che la disposizione in esame, oltre ad essere ultronea ed asistemica, appare non funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione, in quanto la previsione di individuare la specifica denominazione e le funzioni di un ufficio dirigenziale di livello non generale in una norma di rango primario finirebbe per irrigidire la struttura organizzativa complessiva del Ministero interessato. Ciò posto, nel rinviare anche alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Dipartimento della

funzione pubblica, si riterrebbe opportuno sopprimere l'articolo, come peraltro anche osservato, a suo tempo, dalla V Commissione bilancio della Camera dei Deputati.

Quanto all'**articolo 9**, nella relazione tecnica, il penultimo e terzultimo periodo vanno inseriti alla fine del comma 5, mentre dalla relazione tecnica all'**articolo 11** vanno espunte le parole da "in tale sede non è possibile dimostrarne la congruità degli stessi," fino alla fine del periodo e sostituite con le seguenti: "e che gli stessi saranno definiti nell'ambito delle risorse autorizzate."

All'**articolo 13** si intende individuare i centri di giardinaggio che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola.

La relazione tecnica specifica che non si configura un ampliamento del novero delle aziende agricole ma si riconosce ad una parte delle stesse una specificità legata al particolare settore agricolo in cui operano e che, pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo si ribadisce il parere espresso nella citata nota n. 204784 sull'ex art.12 in merito alla necessità di acquisire idonea relazione tecnica del competente Dipartimento delle finanze.

All'**articolo 14**, nel testo e nella relazione tecnica vanno sostituite le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" con "Ministero della transizione ecologica".

Relativamente alla **copertura finanziaria** proposta per gli oneri recati degli **articoli 9 e 11**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si fa presente che, nel testo del provvedimento, occorre **aggiornare il triennio di riferimento e devono essere espunte le parole "delle proiezioni"**. Pertanto, anche la relazione tecnica dovrà essere adeguata in tal senso.

Si ribadisce, infine, la necessità che Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dimostri nella relazione tecnica, in modo più puntuale, la congruità degli oneri recati dagli articoli 9 e 11, nonché in generale la sostenibilità delle clausole di invarianza introdotte.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, già approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 2009).

RELAZIONE TECNICA

Premessa:


Per poter inquadrare in parte la portata del settore legato all'attività agricola florovivaistica, si può far riferimento ai dati elaborati dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) dall'ISTAT e dall'ISMEA. Dall'analisi dei suddetti dati è possibile dedurre che le imprese agricole iscritte nel registro imprese al 31.12.2019 risultavano essere 13.633 (tabella 1), di cui 7.942 afferiscono al codice ATECO 01.19.1 (coltivazione di fiori in piena aria); 1.948 al codice ATECO 01.19.2 (coltivazione di fiori in colture protette) e 3.772 al codice ATECO 01.3 (riproduzione delle piante). Quasi il 55% di queste imprese si concentra in quattro Regioni: Liguria (2.604 az.), Toscana (1.895 az.); Lombardia (1.546 az.) e Campania (1.270 az.). Con riferimento alle tipologie di produzione, la Liguria ha il primato delle aziende coltivazione di fiori in piena aria con 2.309 aziende, la Campania nella coltivazione di fiori in colture protette con 260 aziende e la Toscana con 1.132 per le aziende vivaistiche. Questa ripartizione rispetta la vocazione delle aree di produzione (figura 1).

Tabella 1 - Imprese attive della filiera del verde iscritto presso i registri delle imprese (2019)

Regione	01.19.1 Coltivazione di fiori in piena aria	01.19.2 Coltivazione di fiori in colture protette	01.3 Riproduzione delle piante	Totale
ABRUZZO	93	34	47	174
BASILICATA	17	3	22	42
CALABRIA	92	31	62	185
CAMPANIA	835	260	175	1.270
EMILIA ROMAGNA	274	53	220	547
Friuli VG	96	37	50	183
LAZIO	470	142	190	802
LIGURIA	2.309	199	96	2.604
LOMBARDIA	901	190	455	1.546
MARCHE	189	37	105	331
MOLISE	9	3	6	18
PIEMONTE	487	135	183	805
PUGLIA	327	193	159	679
SARDEGNA	145	58	79	282
SICILIA	580	165	340	1.085
TOSCANA	583	180	1.132	1.895
TRENTINO - ALTO ADIGE	63	31	68	162
UMBRIA	60	29	54	143
VALLE D'AOSTA	7	4	1	12
VENETO	405	164	329	898
TOTALE	7.942	1.948	3.773	13.663

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere sul Registro delle imprese attive

Figura 1 - Imprese attive della filiera del verde iscritto presso i registri delle imprese per tipologia di coltivazione (%; 2019)




Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere

I dati prodotti dall'Istat nell'ambito di apposita indagine sono riferiti all'anno 2016, ultimo anno disponibile (figura 2), hanno stimato la presenza di 5.482 aziende floricole che ricoprono una superficie di 7.443 ha dei quali 3.046, il 41% sono destinati a fiori in piena aria, 3.610 ha, cioè 49%, a fiori in serra e il restante 11% per un totale di 787 ha, a fiori in tunnel o campane. Con riferimento alla suddetta indagine le aziende risultavano distribuite in quasi tutte le regioni italiane: le principali regioni coinvolte nella produzione sono Liguria, Lazio, Campania, Sicilia, Toscana, Lombardia. Il maggior numero di aziende è localizzato in Liguria (1.151 aziende) dove è presente il 15% della superficie – si tratta infatti di aziende di piccole dimensioni- seguita dal Lazio, dove si trova il 25% della superficie destinata alle floricole; al terzo posto troviamo la Sicilia con 638 aziende e 1.295 ha.

La superficie media aziendale italiana è di 1,36 ha e varia da 0,03 ha della Provincia Autonoma di Trento al 3,8 ha dell’Abruzzo.

Figura 2 - Numero di aziende e superfici con fiori e superfici floricole



Fonte: SPA 2016 dati riportati all'universo (ISTAT)

In valore la produzione (PPB) del settore florovivaistico è stata stimata dall’Istat per il 2020 in 2,65 miliardi di euro, che rappresenta il 4,4% della produzione di base dell’agricoltura italiana (tabella 2). Gli ultimi dati Istat certificano come il settore florovivaistico sia stato uno dei più colpiti dalla crisi pandemica (-2,4% il valore della produzione a prezzi correnti e -8,4% a valori costanti, -16,2% il saldo commerciale rispetto all’anno precedente), dopo un 2019 che aveva visto il settore confermare l’andamento positivo del 2018 (+5,8% il valore della produzione a prezzi correnti). A rallentare nel 2020 sono soprattutto le produzioni di fiori e piante ornamentali (-3,0% nel confronto con il 2019) con una contrazione meno marcata per le produzioni vivaistiche (-1,9% comprese canne e vimini). Sulle performance del settore pesano soprattutto le chiusure primaverili del 2020, il blocco e il successivo forte rallentamento delle cerimonie. La primavera, infatti, è il mese nel quale si concentra il maggior numero di cerimonie e nel quale hanno inizio le differenti attività di manutenzione del verde sia parte degli hobbisti che dei professionisti del settore.

Tabella 2 - Produzione a prezzi di base di fiori e piante in vaso e vivai per zone e tipologia di prodotto (migliaia di euro).

	2018	2019	2020	Var.% 2019/18	Var.% 2020/19
Fiori e piante ornamentali					
Nord-ovest	442.243,58	484.675,22	473.152,94	9,6%	-2,4%
Nord-est	134.757,86	148.945,74	146.661,31	10,5%	-1,5%
Centro	171.904,39	186.273,92	179.573,07	8,4%	-3,6%
Sud e Isole	416.722,94	449.501,41	431.326,22	7,9%	-4,0%
Italia	1.165.628,76	1.269.396,30	1.230.713,54	8,9%	-3,0%
Vivai (compreso canne e vimini)					
Nord-ovest	203.503,74	208.624,28	203.154,85	2,5%	-2,6%
Nord-est	160.792,41	166.193,25	163.116,28	3,4%	-1,9%
Centro	834.429,66	863.810,78	849.173,99	3,5%	-1,7%
Sud e Isole	202.259,00	208.535,47	204.224,98	3,1%	-2,1%
Italia	1.400.984,81	1.447.163,79	1.419.670,10	3,3%	-1,9%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati ISTAT

Analizzando i dati regionali si osserva che il valore della produzione di fiori e piante ornamentali è localizzata per il 29% in Liguria, che si conferma quindi al primo posto tra le regioni produttrici italiane seguita da Sicilia, Campania, Lazio e Puglia. In tutte queste sono presenti importanti distretti produttivi di fiori e fronde recise come il Distretto Agricolo florovivaistico del Ponente Ligure e quello Campano. Per quanto riguarda il vivaismo ornamentale arbustivo e forestale la produzione proviene principalmente da Toscana, Veneto e Lombardia, dove, insieme al Piemonte risulta importante anche la produzione di piante acidofile (Camelia, Azalee, Rododendri etc.) localizzata nel distretto sorto lungo la sponda piemontese del Lago Maggiore (tabella 3). La produzione di canne e vimini è residuale per l'Italia.

Tabella 3 - Produzione a prezzi di base di fiori e piante in vaso e vivai per Regione (2020, migliaia di euro)

	Fiori e piante	Vivai	Totale
Piemonte	17.488	55.319	72.807
Valle d'Aosta	-	24	24
Liguria	364.963	6.325	371.287
Lombardia	90.702	141.488	232.189
Trentino Alto Adige	3.631	2.234	5.865
Veneto	62.817	43.946	106.763
Friuli-Venezia Giulia	12.382	55.692	68.075
Emilia-Romagna	67.831	61.244	129.076
Toscana	47.344	777.784	825.128
Umbria	2.160	4.260	6.420
Marche	9.612	25.234	34.846
Lazio	120.457	41.896	162.353
Abruzzo	8.626	8.244	16.870
Molise	-	1.019	1.019
Campania	145.534	21.479	167.013
Puglia	94.594	57.375	151.969
Basilicata	644	3.118	3.761
Calabria	4.157	9.783	13.940
Sicilia	172.988	80.370	253.358
Sardegna	4.783	22.837	27.621
Italia	1.230.714	1.419.670	2.650.384

Fonte: elaborazioni Ismea su dati ISTAT

In sintesi, il settore florovivaistico costituisce un'importante componente socioeconomica del nostro Paese grazie alle sue circa 14 mila aziende attive, che con oltre 2,6 miliardi di fatturato nel 2020 realizzano circa il 4,4% del Pil agricolo nazionale. Con l'indotto a monte e a valle della produzione, lavorano nel comparto oltre cento mila addetti, tra i più specializzati del mondo agricolo, quali vivaisti, produttori di piante ornamentali, di fiori, di alberi e di piante da frutto. Un settore che contribuisce inoltre alla tutela del paesaggio ed a preservare la biodiversità e la vivibilità dei luoghi.

L'export del settore rappresenta il 2,2% di quello agroalimentare italiano, con un valore di 893,4 milioni di euro, che a fronte di un import di 463 milioni si traduce in un surplus di 430,5 milioni di euro (tabella 4).

Tabella 4 – Bilancia commerciale del settore florovivaistico (2020, milioni di euro)

Prodotto	milioni di euro 2020			Var. % 2020/19		Var. in milioni 2020/19
	Export	Import	Saldo	Export	Import	Saldo
Florovivaismo:	893	463	430	-0,6	20,1	-83,0
florovivaismo ornamentale	683	380	303	-0,6	13,7	-50,0
- fiori e fronde recisi	209	150	59	-2,0	-0,9	-2,8
- materiale da riproduzione florornamentale	12	42	-29	1,8	29,6	-9,3
- piante, alberi e arbusti	462	189	274	0,0	25,1	-37,9
florovivaismo non ornamentale	210	83	128	-0,6	62,0	-33,0
- materiale riproduzione ortofrutticolo	150	71	79	-1,2	101,4	-37,6
- piantine di ortaggi e fragole	60	12	48	0,8	-26,4	4,6

Fonte: elaborazioni Ismea su dati ISTAT

Le principali regioni esportatrici di prodotti vivaistici e fiori recisi (comparto identificato dal codice HS 06) sono Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Sicilia, con quasi il 60% del valore dell'export generato da Toscana e Liguria nel 2020. La sola Toscana registra un valore pari a un terzo del totale esportato; segue la Liguria con il 25% del totale, mentre inferiore è il contributo di Emilia-Romagna (10,3%) e Sicilia (7,5%). Si può inoltre sottolineare come nelle prime due regioni l'export di prodotti florovivaistici abbia un peso molto importante anche sulle esportazioni agroalimentari totali regionali; in particolare per la Liguria è pari a oltre il 30%, mentre in Toscana è da ricondurre al comparto l'11,5% dell'export totale di prodotti agroalimentari (cfr. Ismea Mercati, Osservatori RRN, Dashboard Indicatori di competitività a livello regionale).

La presente proposta di Legge, che si compone di 19 articoli, reca norme per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

L'articolo 1 (Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica) intende recare disposizioni per disciplinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico. Il settore florovivaistico, si prevede, comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali ed è distinto in cinque macro-comparti ovvero floricoltura, produzione degli organi di propagazione gamica, vivaismo ornamentale, vivaismo frutticolo e vivaismo forestale. Si specifica poi la filiera florovivaistica, che comprende sia le attività di tipo agricolo che di tipo industriale, che si distingue in due categorie, costituite dai costitutori ed i moltiplicatori di materiale di produzione e dai grossisti ed altri intermediari. Nell'ambito della filiera florovivaistica, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli. La previsione ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 (*Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi*) si prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico, compatibilmente alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, e istituisce premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica. Al riguardo si evidenzia che attualmente sono già banditi concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo; tali bandi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono finanziati, a legislazione vigente, attraverso le risorse destinate ai "piani di settore" di cui alla legge n. 499 del 23 dicembre 1999 recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriali e forestale". La previsione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 (*Interventi per il settore distributivo florovivaistico*) intende prevedere al comma 1 la possibilità di individuare per macroaree, all'interno del Piano nazionale per il settore florovivaistico, i siti regionali, per le diverse zone del Paese, idonei per una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico. Tale attività sarà svolta nell'ambito del Piano nazionale per il settore florovivaistico e pertanto rientra nelle competenze istituzionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il predetto piano potrà pertanto attingere alle risorse destinate ai "piani di settore" di cui alla predetta legge n. 499/99 ovvero nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Il comma 2, di carattere ordinamentale, fa riferimento a competenze amministrative, esercitate ordinariamente, in capo alle regioni e alle province autonome, allo scopo di poter introdurre norme semplificate per il mutamento delle destinazioni d'uso di manufatti e pertanto se ne evidenzia il carattere non oneroso. La previsione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 (*Attività agricola florovivaistica*) prevede che l'attività agricola florovivaistica è quella attività esercitata dall'imprenditore agricolo, come previsto dal Codice civile (articolo 2135), nonché dall'imprenditore agricolo professionale come individuato dal decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99. Al comma 2 si definisce l'attività agricola florovivaistica quale quella attività diretta alla produzione, manipolazione e alla commercializzazione del vegetale. La previsione intende inquadrare una categoria di lavoratori agricoli riconoscendo la specificità del settore florovivaistico, il quale già rientra comunque nell'alveo generale dell'attività agricola. La disposizione non amplia la categoria degli imprenditori agricoli e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che l'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38", prevede che, ai fini dell'applicazione della normativa statale, "è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio

reddito globale da lavoro". Al comma 3 si prevede che l'attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde pubblici e privati nel territorio urbano. Al comma 4, si prevede che le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 recante Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Al comma 5 si prevede infine che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla definizione e all'armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l'insediamento delle strutture di protezione, indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, nonché le principali figure professionali che operano nel settore. La previsione ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 (*Distretti florovivaistici*) intende prevedere la possibilità, per le regioni e le province autonome, di individuare distretti florovivaistici quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Le medesime regioni e province autonome, nonché gli enti locali per quanto di loro competenza, possono prevedere interventi da attuare nei distretti florovivaistici per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari. Al comma 2, si prevede che nelle aree agricole destinate alle attività florovivaistiche sono consentiti interventi volti alla loro qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, alla possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico e idrogeologico. Al comma 3, si prevede che nei distretti florovivaistici, oltre alle attività florovivaistiche, possono essere promosse, per finalità collegate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo. Il comma 4 prevede infine che le regioni e le province autonome, possono individuare i distretti florovivaistici, adeguando i contenuti dei piani locali di gestione del territorio ai fini della loro corretta applicazione. Si evidenzia che la disposizione, nel rimandare agli enti territoriali la possibilità di attivare le attività previste, consente quindi a questi ultimi di effettuare tali scelte in funzione delle peculiari risorse, umane, tecniche e finanziarie. Inoltre, con riferimento agli specifici finanziamenti legati all'agricoltura, si evidenzia che le regioni potrebbero attuare iniziative e progetti a valere sui P.S.R (Piani di Sviluppo Regionale) FEASR (Fondo europeo agricoltura sviluppo rurale). Il PSR può essere definito come l'applicazione sul territorio regionale, in ambito agricolo, del Piano Strategico Nazionale (PSN) nel quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fissa le priorità strategiche del settore fondandole sugli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) derivanti, nella sostanza, dal secondo pilastro della Politica agricola comune (PAC) che è alla base del modello agricolo europeo di multifunzionalità. Il PSR è il principale strumento operativo di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e rurale sul territorio regionale. Attraverso l'operato delle Regioni, infatti, il PSR permette a ogni Stato membro dell'Unione Europea di utilizzare le risorse economiche che l'Unione stessa mette a disposizione in ambito agricolo e rurale. Al riguardo si riportano i tre obiettivi strategici stabiliti per il periodo 2014-2020:

- il miglioramento della competitività dell'agricoltura;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali.

Per lo sviluppo rurale questi tre obiettivi sono stati tradotti in sei priorità:

1. promuovere il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
2. potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;
3. incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla silvicoltura;
5. incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
6. promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Nell'ambito degli obiettivi strategici e delle priorità (in particolare quelle di cui ai numeri 4, 5 e 6) si ritiene possano rientrare, fermo restando la scelta degli enti territoriali, anche le finalità previste dall'articolo in esame.

Il presente articolo ha pertanto prevalente carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 (Tavolo tecnico del settore florovivaistico) intende istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Tavolo tecnico del settore florovivaistico ove è già operante ed attivo analogo Tavolo. A tal riguardo il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18353 del 14.12.2012 prevede il Tavolo tecnico del settore florovivaistico. In particolare, l'articolo 2 del citato decreto individua il coordinatore del tavolo nel Capo Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre le funzioni del segretario sono svolte da Dirigente dell'ufficio competente per il settore florovivaistico, inserito nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica che si avvale quindi del personale del medesimo ufficio per i compiti di segreteria. Pertanto, sia per emolumenti sia per funzionamento, l'istituzione del Tavolo non comporta oneri finanziari in quanto la logistica, le strutture utilizzate e il personale sono individuati nell'ambito dell'amministrazione referente e non sono previsti rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti di qualsiasi natura per i componenti, la maggior parte dei quali già in servizio presso le sedi pubbliche centrali. Pertanto, a legislazione vigente è già costituito, in condizioni di neutralità finanziaria, un analogo tavolo con un numero di componenti maggiore. Per quanto concerne, in particolare la previsione di cui al comma 5, laddove si prevede la partecipazione al Tavolo anche di rappresentanti del CNR, dell'ISTAT e delle Università, si ribadisce che la partecipazione è a titolo gratuito e non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. In definitiva, l'istituzione del Tavolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il funzionamento sarà assicurato con le risorse disponibili presso il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nell'ambito del Tavolo vengono inoltre istituiti due organismi: l'Osservatorio per i dati statistici ed

economici e l'Osservatorio del vivaismo ornamentale frutticolo e del verde urbano e forestale. I due organismi hanno un numero massimo di dieci componenti, scelti tra i partecipanti al Tavolo e ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Al comma 14 si prevede infatti che le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente. Al riguardo presso l'Ufficio PQAI II – “Aggregazione, piani di settore e agroenergie” del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica (DIQPAI) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono presenti le risorse umane che saranno impiegabili per le finalità indicate dalla norma e che ne rendono pertanto effettiva la sostenibilità nel quadro delle risorse esistenti.

L'articolo 7 (*Ufficio per la filiera del florovivaismo*) Nell'ambito degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si prevede che l'Ufficio PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie assume la denominazione di PQAI II – “Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo”; in base alla nuova denominazione del predetto ufficio rispetto alla precedente (Sviluppo imprese e cooperazione) giusto decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 04.12.2020, il predetto ufficio potrebbe assumere la denominazione di “Aggregazione, piani di settore, agroenergie e della filiera del florovivaismo”. Si attribuisce in sintesi ad un ufficio ministeriale già costituito sia la competenza sul monitoraggio della normativa sia gli ulteriori compiti relativi alla filiera del florovivaismo sulla base del previsto decreto ministeriale di cui al comma 2; l'ufficio potrà svolgere gli adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente tenuto conto che l'attuale ufficio già esercita compiti e funzioni a favore del settore del florovivaismo; la previsione conferisce pertanto espressamente, attraverso l'integrazione nominale, alla struttura amministrativa deputata alla cura del settore florovivaismo, maggiore rilievo e specificità, riconoscendo la circostanza che il settore in parola rappresenta oltre il 5% del PIL agricolo. Il presente articolo ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 (*Coordinamento permanente, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy*) intende istituire, mediante decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in concerto con gli altri ministeri interessati, un organo di “coordinamento permanente” di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy. Il predetto organo è composto da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, i quali potranno partecipare ai lavori nell'ambito delle funzioni che già ricoprono nelle rispettive amministrazioni e con le risorse materiali (uffici, computer, carta, ecc.) disponibili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di tipo ordinamentale e comunque i rappresentanti dei vari ministeri opereranno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e come prevede espressamente il comma 2, dalla relativa attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 9 (*Piano nazionale del settore florovivaistico*) intende prevedere che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Attraverso il predetto Piano saranno forniti alle regioni e alle province autonome gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, tra le quali le tematiche per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, quelle legate

alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale ed ad elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha una durata triennale. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano che fissino criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane. Il Piano nazionale del settore florovivaistico mira a rappresentare, in sintesi, uno strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire agli enti territoriali gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e da recepire anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Al comma 3 si prevede che il Piano individui le tematiche da affrontare per il potenziamento economico e produttivo del settore. Al comma 4 si prevede che il Piano possa altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano, che fissino criteri e linee guida per la promozione di aree verdi. Al comma 5 si prevede che per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al comma 6 si prevede che all'attuazione della disposizione, ad eccezione del comma 5, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il piano, di carattere strategico, sarà infatti elaborato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte delle competenti strutture amministrative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Circa la congruità degli stanziamenti previsti per ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico che proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico, al momento quest'ultimo non ha ancora definito le necessità di ricerca del settore e non sono pervenuti all'Ufficio preposto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiamato all'articolo 7, progetti di ricerca che consentano di predisporre una previsione, anche di massima, delle risorse necessarie. Tuttavia, lo stanziamento previsto si ipotizza adeguato a poter esercitare le attività nel triennio indicato cui la proposta normativa intende disciplinare. Il presente articolo, fatte eccezioni a quanto prevede il comma 5 che trova relativa copertura finanziaria, ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 (*Qualità delle produzioni e marchi*) intende prevedere che le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici allo scopo di garantire il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità. Al comma 2, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi nazionali che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico e si prevede, al comma 3, che lo stesso Ministero promuova e favorisca la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile e promuova l'adesione, come previsto al comma 4, a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti. Pertanto, considerando che la norma prevede con carattere facoltativo la possibilità di istituire marchi di certificazione dei prodotti florovivaistici, la disposizione potrà essere attuata

nell'ambito dei vigenti vincoli di bilancio. Si evidenzia inoltre che analoga previsione, è comunque già contenuta all'art. 7 (Marchi collettivi di qualità delle piante officinali) del D.lgs. 21.5. 2018 n. 75 recante "Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154". La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le Amministrazioni statali e regionali vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto al comma 5.

L'articolo 11 (Piano di comunicazione e promozione) si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisporre un «Piano di comunicazione e promozione» in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore. Il piano organico è predisposto avvalendosi dell'Ufficio previsto all'articolo 7 e sarà pertanto elaborato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al comma 2 si prevede che per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico del settore, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Circa l'entità degli stanziamenti previsti, poiché il Tavolo tecnico non ha ancora definito gli obiettivi per il settore, obiettivi che costituiranno la base per l'elaborazione concreta dei piani di comunicazione e promozione del settore, in tale sede non è possibile dimostrarne la congruità degli stessi, tuttavia, le risorse previste appaiono adeguate all'esercizio delle attività promozionali che la disposizione intende disciplinare.

L'articolo 12 (Utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane) prevede che i comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti. Si prevede espressamente al comma 2 che i comuni devono applicare le disposizioni del presente articolo nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 (*Centri per il giardinaggio*) intende individuare i centri per il giardinaggio che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotati di punto vendita e dediti alla produzione e vendita organizzata di piante, fiori e prodotti connessi, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti. La disposizione identifica i centri per il giardinaggio quali luoghi aperti al pubblico, dotati di punto vendita, impegnati in attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio e predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore.

Al comma 2 si prevede che al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1, assicurando che dall'applicazione delle regole fiscali vigenti ai centri per il giardinaggio non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al comma 3, si prevede che lo schema del regolamento, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i

profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.

In sintesi, i centri di giardinaggio, previsti dalla disposizione, sono aziende agricole che operano nel settore specifico del giardinaggio e del florovivaismo. Si evidenzia che la relativa qualifica è attribuita sulla base del possesso e del rispetto dei requisiti previsti dal Codice civile non configurandosi, pertanto, un ampliamento del novero delle aziende agricole ma riconoscendo piuttosto ad una parte delle stesse una specificità legata al particolare settore agricolo in cui operano. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 (Esercizio dell'attività di manutentore del verde) intende prevedere l'adozione di un regolamento, con decreto interministeriale, per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 154 del 2016 ed inerente alla figura professionale del manutentore del verde. Tale norma prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori e da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. In particolare, al comma 2 del citato articolo 12 (Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) della legge n. 154 del 2016 recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento del previsto attestato. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 (Contratti di coltivazione) intende prevedere al comma 1 che allo scopo di principale di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione esclusivamente per la fornitura e la messa a dimora di piante arboree. Tale contratto di coltivazione è stipulato con aziende florovivaistiche. Al comma 2 si prevede che i contratti di coltivazione possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Al comma 3 si prevede che gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente, anche mediante sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree a esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del piano regolatore generale. Al comma 4, si prevede espressamente che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 (Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano) prevede che i comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. A tale fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle predette attività. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 (Creazione e finalità delle organizzazioni di produttori) intende prevedere che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale

ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed in particolare dell'articolo 152 e seguenti, è già in atto secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 387/2016 come modificato dal D.M. del 31 gennaio 2019 (G.U. S.G. n. 67 del 20.03.2019) recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori". Le iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale sono attuate, senza ulteriori oneri, secondo quanto indicato nei predetti Decreti nonché nell'ambito del Tavolo di filiera costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I suddetti decreti ministeriali già contemplano una propria clausola di invarianza finanziaria in quanto si deve provvedere all'attuazione di quanto previsto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 (Criteri di premialità nell'ambito dei PSR) intende prevedere al comma 1 che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano nazionale del settore florovivaistico, d'intesa con le regioni, individua criteri di premialità da attribuire in via prioritaria alle organizzazioni dei produttori florovivaistiche riconosciute in base alla normativa comunitaria e nazionale. Il Ministero individua altresì, in accordo con le regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche al fine di supportare lo sviluppo del settore a livello locale. Al comma 2 si prevede che le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR (Piani di sviluppo rurali) annuali e pluriennali. I "criteri di premialità" hanno natura programmatica e ordinamentale, la disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 (Clausola di salvaguardia) intende prevedere che le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo **negativo**

28/06/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

